



## Revocatoria fallimentare

**Autore :** Edizioni Simone

**Data:** 16/08/2016

La **revocatoria fallimentare** si fonda sul presupposto che tutti gli atti compiuti dal fallito, nel periodo in cui si trovava in stato di insolvenza, sono pregiudizievoli per i creditori, per cui la sua finalità è quella di reintegrare il patrimonio dell'imprenditore fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza dallo stesso in pregiudizio ai creditori (artt. 64-71 L.F.).

La **revocatoria fallimentare** non è dunque un'azione di nullità, annullamento o risoluzione, costituendo invece un'azione recuperatoria o restitutoria: è rivolta, infatti, a recuperare il bene oggetto dell'atto revocato alla garanzia patrimoniale dei creditori, rendendo possibile l'esperimento dell'azione esecutiva concorsuale.

L'**azione revocatoria fallimentare** è stata modificata ad opera del D.L. 35/2005 (conv. in L. 80/2005), che ha dimezzato i precedenti termini anteriori alla dichiarazione di fallimento entro cui le varie fattispecie devono rientrare per costituire oggetto di revocatoria e ha previsto una serie eterogenea di casi di esenzione dall'esercizio dell'azione, ampliati a seguito delle modifiche introdotte dapprima dal D.Lgs. 169/2007 e successivamente dal D.L. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), conv. in L. 134/2012).

Secondo l'art. 67 L.F. sono sottoposti alla revocatoria fallimentare gli atti rientranti in



una delle seguenti categorie:

a) **atti a titolo oneroso**, pagamenti di debiti scaduti e garanzie **che presentino anormalità** tali da far sospettare l'intenzione fraudolenta (es.: vendita di un bene per una somma irrisoria; dazione in pagamento di un bene di valore notevolmente superiore al debito etc.): il legislatore ha posto una presunzione iuris tantum di consilium fraudis se compiuti nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento (o nei sei mesi antecedenti in caso di pegni, anticresi, ipoteche giudiziali o volontarie per debiti scaduti). È ammessa, tuttavia, la possibilità che il terzo acquirente provi di aver ignorato lo stato di insolvenza del debitore al momento del compimento dell'atto;

b) **atti a titolo oneroso**, pagamenti e garanzie che **non presentino irregolarità**, se il curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza e gli atti stessi siano stati compiuti entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento.

Il 3° comma dell'art. 67 L.F., da ultimo modificato dal D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012, prevede una serie di casi di **esenzione dall'azione**.

Gli **atti a titolo gratuito** (art. 64 L.F.) ed i **pagamenti di crediti non scaduti** al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento (art. 65 L.F.) sono considerati dalla legge fallimentare «privi di effetti rispetto ai creditori» — se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento — e, come tali, non hanno bisogno di una pronunzia giudiziale di revoca.

Si ricorda, infine, che la riforma delle procedure concorsuali ha introdotto un **termine di decadenza** per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare: dopo il 16 luglio 2006 non possono essere più promosse azioni revocatorie decorsi 3 anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi 5 anni dal compimento dell'atto (art. 69bis L.F.).



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone  
**AGENTE IMMOBILIARE**  
*IX Edizione, Anno 2015*

**SE VUOI LEGGERE TUTTO IL TESTO  
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**